

GUIDA PRATICA
PER GLI SVIZZERI CHE
INTENDONO INSTALLARSI
IN ITALIA

1° Edizione
Luglio 2006

SOMMARIO

1. A chi rivolgersi. La scelta del consulente giusto.....	3
2. La scelta dello statuto: ufficio di rappresentanza, rappresentanza fiscale, stabile organizzazione, succursale o società?.....	5
3. La sede legale.....	8
4. I termini per l'immatricolazione della società.....	8
5. Il sistema contabile.....	8
6. Le imposte.....	9
7. I contributi sociali e le ritenute d'acconto.....	11
8. Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali. Modalità di pagamento.....	12
9. Il regime fiscale.....	13
10. La dichiarazione annuale dei redditi.....	13
11. La trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.....	13
12. Il controllo e l'accertamento fiscale.....	14
13. Black list (articolo 110 TUIR comma 7, 10 e 11).....	14
14. Elusione fiscale e Paesi a bassa fiscalità.....	15
15. Condizione di reciprocità.....	15

INIZIARE IN ITALIA

1. A chi rivolgersi. La scelta del consulente giusto

1a) Il notaio: a partire dalla redazione fino al deposito dello statuto per la costituzione della società, e per tutti gli atti successivi di modifiche statutarie che rilevano della competenza di una assemblea generale straordinaria, delle cessioni delle parti sociali, dello scioglimento della società ecc..., la sua presenza è inevitabile e Vi accompagnerà per tutta la vita della società.

1b) L'avvocato: a partire dalla fase di concezione dell'installazione della società, l'Avvocato, a condizione che sia specializzato nel diritto commerciale, è in grado di fornire tutte le informazioni sui differenti tipi di società che esistono in Italia (che d'altronde sono equivalenti a quelle che esistono in Svizzera) permettendo di effettuare una scelta precisa della struttura più adatta all'installazione della società straniera (rappresentanza fiscale, stabile organizzazione, succursale, ricerca di partners, acquisto di una struttura esistente).

Allo stadio della realizzazione del progetto di installazione e nel corso di tutta la vita della società, l'Avvocato interverrà per la redazione degli atti giuridici necessari (contratti commerciali, di affitto, di distribuzione, di franchising, per il contenzioso, ecc...) in collaborazione, all'occorrenza, con altri professionisti quali il notaio per la costituzione della società.

L'attività dell'avvocato è distinta e incompatibile con quella del notaio.

1c) Il commercialista: in Italia ne esistono due categorie, la categoria dei "Dottori Commercialisti" e la categoria dei "Ragionieri Commercialisti". Qui bisogna stare attenti perché esistono anche altri "Commercialisti"; questi ultimi sono estremamente numerosi e senza avere il titolo di "Dottori" o "Ragionieri", in quanto non iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali e non essendo sottomessi ad una deontologia particolare, pur essendo comunque autorizzati dall'Amministrazione Finanziaria, non offrono le stesse garanzie che quelli iscritti all'Ordine o al Collegio.

Recentemente (28.06.2005) è stato costituito un organismo che raggruppa i professionisti aventi il titolo di Dottori o Ragionieri nel nuovo Ordine "dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili". Se non vi saranno dei rinvii, questo nuovo Ordine entrerà in vigore a partire dal 01.01.2008.

Il Dottore Commercialista è ben presente nella gestione quotidiana dell'impresa; è in pratica il confidente d'affari del titolare e gli fornisce un sostegno non soltanto contabile e fiscale ma anche sociale, giuridico e, certe volte, commerciale.

La scelta di un buon Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista ha un ruolo determinante nel buon funzionamento dell'impresa.

Generalmente (seppur non d'obbligo ma fortemente consigliato) il commercialista dovrebbe proporre al cliente un accordo da redigersi in forma scritta secondo schemi prefissati mediante il quale verranno disciplinate le relazioni tra lo studio ed il cliente.

Tale accordo può assumere le seguenti vesti seguendo il modello francese:

- incarichi di attestazione
- altri incarichi

Per quanto riguarda gli incarichi di attestazione essi si suddividono in: revisione, esame limitato.

Il loro obiettivo è di fornire, da parte del Dottore Commercialista, una attestazione che confermi l'affidabilità dei conti presentati: per quanto riguarda la differenza tra la missione di revisione e quella di esame limitato, si può dire che tutte e due sono delle missioni di revisione ma solamente la missione di revisione tiene in considerazione l'analisi del magazzino.

Per quanto riguarda gli altri incarichi essi hanno una forma libera e riprendono generalmente tutti gli incarichi non previsti dalle forme precedenti: tra l'altro questi ultimi riguardano la tenuta della contabilità, le dichiarazioni fiscali, la redazione delle buste paga, la tenuta dei libri sociali così come la consulenza esterna. E' vivamente consigliato di dettagliare la parte gestita dallo Studio rispetto a quella del cliente o a quella in comune.

Il contratto di lavoro: non è obbligatoriamente redatto da un Avvocato e molto spesso gli avvocati non sono degli specialisti in materia di lavoro. E' per questo che il contratto di lavoro è, molto spesso, redatto da un Dottore Commercialista o da un Consulente del Lavoro.

Altri incarichi: essendo autorizzato dall'Agenzia delle Entrate italiana, il Dottore Commercialista è sempre più indispensabile nella vita quotidiana delle società:

- domanda di attribuzione del numero di partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate
- deposito del bilancio;
- formalità presso il Registro delle Imprese della CCIAA (Camera di Commercio – RI)
- trasmissione on-line delle dichiarazioni fiscali delle società e delle persone fisiche;
- trasmissione e pagamento on-line di tutte le imposte e tasse che vengono riportate sul modello F24.

1d) Il consulente del lavoro: è il tecnico in materia di preparazione delle buste paga e, più in generale, relativamente all'amministrazione del personale; la professione è riconosciuta e istituzionalizzata da una legge che definisce le condizioni d'iscrizione all'Ordine.

I Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti, pur avendo il diritto di esercitare questa attività, preferiscono spesso lasciarla ai consulenti del lavoro.

2. La scelta dello statuto: ufficio di rappresentanza, rappresentanza fiscale, stabile organizzazione, succursale o società?

L'articolo 35 D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n°633 che regola l'IVA prevede che “I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate...”

Vediamo così le differenti forme giuridiche che possono adottare le società svizzere quando esse desiderano installarsi in Italia:

2a) L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa, ma che impedisce di esercitare qualunque attività commerciale in Italia; in effetti, questa struttura non ha autonomia giuridica. Esso ha dei limiti e per esempio non potrà assumere del personale che per realizzare delle ricerche o delle attività a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Italia e potrà ad esempio preparare dei buoni d'ordine ma le fatture ed i contratti devono essere sottoscritti dalla società madre.

Procedure: redigere una semplice lettera di domiciliazione per l'INPS e per l'INAIL competente per territorio anche mediante il vostro professionista o mediante qualunque altra persona (fisica o giuridica) domiciliata in Italia.

Detto questo, l'ufficio di rappresentanza non deve né identificarsi a Pescara per domandare la partita IVA, né iscriversi alla CCIAA-RI competente per territorio. Potrà comunque aprire un conto postale o bancario come non residente.

2b) La nomina di un rappresentante fiscale (vedere articolo 35Ter). Questa procedura è necessaria e obbligatoria per le società non UE che esercitano una attività in Italia in maniera abituale. Il rappresentante fiscale deve essere domiciliato fiscalmente in Italia ed è responsabile solidalmente con la società che rappresenta per il pagamento dell'IVA allo Stato italiano. Per contro, nel caso di una richiesta di rimborso IVA occasionale a Pescara, la società svizzera può farlo direttamente oppure mediante la nomina di un mandatario.

2b1) L'identificazione diretta a Pescara è possibile per le società dell'UE e per le società extra UE che hanno una stabile organizzazione (ai sensi dell'articolo 5 della convenzione Italia – Svizzera) in uno dei paesi della UE e che esercitano un'attività in Italia in modo abituale.

Fate attenzione, perché tutte le volte che c'è una domanda di rimborso IVA, bisogna innanzitutto porsi la domanda se la società che domanda il rimborso dell'IVA ha o non ha esercitato una attività in Italia perché la conseguenza non è solamente il rigetto della domanda di rimborso ma può comportare delle ammende per avere dimenticato di nominare un rappresentante fiscale in Italia.

2c) La stabile organizzazione implica la creazione di una entità giuridica così come definita dall'art. 5 della Convenzione Italia-Svizzera.

Costituiscono in particolare delle stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi, un dipendente per le vendite con il potere di concludere contratti in nome e per conto della società stessa o un agente mono mandatario.

Gli obblighi fiscali che risultano dalla stabile organizzazione sono i seguenti:

- liquidazione dell'IVA secondo il regime mensile o trimestrale (in funzione del volume d'affari);
- pagamento dell'Iva il 16 del mese o del trimestre mediante il modello F24;
- trasmissione on-line della dichiarazione annuale dei dati statistici e della dichiarazione annuale IVA;
- trasmissione on-line della dichiarazione annuale dei redditi (modello UNICO).

La nozione di stabile organizzazione essendo una nozione puramente fiscale, non implica l'immatricolazione alla CCIAA –RI competente per territorio.

La stabile organizzazione potrà comunque aprire un conto corrente postale o bancario come non residente.

Particolarità italiana della stabile organizzazione:

- *concetto di stabile organizzazione dal punto di vista dell'IVA:* la nozione di stabile organizzazione è prevista dall'art. 7 3° comma del DPR 633/72 come nozione autonoma da quella prevista e definita dall'art. 162 del TUIR così come da quella prevista e definita dall'art. 5 della Convenzione Italia-Svizzera per quel che concerne le imposte dirette.

Una volta creata la stabile organizzazione (dal punto di vista giuridico) sotto la forma di un'entità fiscale autonoma, questo non impedisce alla società madre (ad esempio Svizzera) di gestire direttamente delle attività in Italia attraverso il meccanismo dell'autofatturazione ("reverse-charge-mechanism") o mediante la nomina di un rappresentante fiscale che non sostituisce ma si somma, se del caso, alla stabile organizzazione.

- *concetto di stabile organizzazione dal punto di vista dell'assunzione di dipendenti:* è possibile assumere per qualunque mansione e per qualunque qualifica perché c'è una entità fiscalmente autonoma dal punto di vista giuridico.

Le pratiche sono semplici: basta fare una lettera di domiciliazione per l'INPS e per l'INAIL competente per territorio anche mediante il vostro professionista o mediante qualunque altra persona (fisica o giuridica) domiciliata in Italia.

Nota bene : 1 dipendente per le vendite con il potere di concludere contratti in nome e per conto della società stessa o un agente mono mandatario = stabile organizzazione

2d) La sede secondaria: la succursale rappresenta una struttura non autonoma (cioè rimane dipendente dalla società madre).

Le società straniere che stabiliscono sul territorio dello Stato Italiano una sede secondaria con un carattere di stabilità, sono assoggettate alla legge italiana (vedi gli

articoli 2197 e 2508 del codice civile) e hanno l'obbligo di iscriversi alla CCIAA – RI competente per territorio sulla base del luogo di esercizio dell'attività: bisogna in questo caso presentare i modelli S1, SE e Int.P.

La partita IVA è attribuita dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio sulla base del luogo in cui si trova la sede secondaria e per l'assunzione dei dipendenti, le pratiche saranno inviate all'INPS e all'INAIL competenti per territorio sulla base della sede secondaria.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi della sede secondaria sono gli stessi di quelli previsti al punto 2c (modello UNICO) ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 30 maggio dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale.

2e) La società a responsabilità limitata (S.R.L.) è l'equivalente della "S.A.R.L" svizzera, con un capitale minimo di **10.000,00** euro; sono le società maggiormente utilizzate perché le più flessibili, fino a che esse non raggiungono il limite per essere sottomesse all'obbligo di nominare il Collegio Sindacale.

La gestione e l'amministrazione della società sono assicurate, prevalentemente, da un solo amministratore unico anche se è prevista la possibilità di nominare un consiglio d'amministrazione.

Esiste anche la possibilità di creare una società a responsabilità limitata con un solo socio che prevede che la responsabilità del socio unico resti limitata all'ammontare dei suoi apporti, salvo nel caso in cui il socio unico è, a sua volta, l'unico socio della società che controlla questa ultima, nel qual caso comporta la responsabilità solidale delle due società nel ripianamento del passivo.

Nota bene : Attività di direzione e coordinamento - Le società che, esercitando un'attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio rispondono in violazione dei principi di corretta gestione societaria in solido con chi abbia preso parte al fatto lesivo e solo se i soci stessi o i creditori sociali della società oggetto di attività di direzione e coordinamento non sono stati soddisfatti da quest'ultima (art 2497 C.C)

La società oggetto dell'attività di direzione e coordinamento deve indicare negli atti e nella corrispondenza quale società esercita l'attività di direzione e coordinamento; deve altresì darne comunicazione, mediante iscrizione, alla sezione del registro delle imprese.

Nota bene : Sede di direzione effettiva - Sulla base dell'art 73 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società.....che hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione.....

La relazione ministeriale del decreto 598/73 indica come la residenza debba essere individuata in base a dati obiettivi di collegamento con il Territorio indipendentemente dalla classificazione delle imprese come nazionali, assimilate alle nazionali ed estere, ammettendo pertanto che una società seppur costituita in Italia non sia fiscalmente residente in Italia se non ha in Italia la propria sede legale, amministrativa, o l'oggetto principale.

Per quanto attiene alla sede dell'amministrazione essa è individuata con riferimento al complesso degli atti di formazione della volontà sociale; non è quindi rilevante in

tale analisi il criterio del domicilio, della nazionalità, della residenza fiscale degli amministratori, ma il luogo in cui questi si incontrano e determinano le direttive per la realizzazione dell'attività sociale.

Ne consegue che una società che non abbia la propria sede legale in Italia ma che abbia la propria sede amministrativa (sede effettiva) è pertanto considerata fiscalmente residente in Italia e soggetta a tassazione in Italia sui redditi ovunque prodotti (art 73 TUIR e art 58 del DPR 600/73).

2f) La società per azioni (S.P.A.) è l'equivalente della S.A. svizzera, con un capitale minimo di **120.000,00** euro. È la forma più adatta per i grandi gruppi economici.

La gestione e l'amministrazione della società sono assicurate, prevalentemente, da un solo amministratore unico anche se è prevista la possibilità di nominare un consiglio d'amministrazione.

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

3. La sede legale.

E' estremamente facile e corrisponde alle abitudini commerciali, di domiciliare la propria società presso lo Studio del proprio professionista "Dottori Commercialisti" o "Ragionieri Commercialisti"; è una pratica molto diffusa per le piccole e medie imprese anche per quelle che raggiungono una certa dimensione (PME - PMI).

4. I termini per l'immatricolazione della società.

Dopo la firma dello statuto, che Vi ricordo deve essere obbligatoriamente fatta davanti al notaio (per atto pubblico), i termini per ottenere l'iscrizione alla Camera di Commercio sono di due settimane.

Tutta la pratica viene seguita direttamente dal notaio e a Voi incombe solamente l'onere di domandare il numero di Partita IVA (che viene fatto dal Vostro Dottore o Ragioniere Commercialista).

5. Il sistema contabile.

Il piano contabile italiano non è giuridicamente vincolante; in effetti esaminando quello di differenti società, voi troverete che essi non mantengono la stessa numerazione dei conti.

Solamente al termine dell'esercizio sociale, in occasione del deposito del bilancio presso la Camera di Commercio, i differenti piani contabili vengono riclassificati secondo uno schema unificato ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Anche l'esposizione grafica della nota integrativa non è regolamentata e viene predisposta secondo uno schema libero pur tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 2427 e 2427bis del Codice Civile.

Bisogna prevedere la stampa del libro giornale, dei mastri, e del libro inventari.

Per l'IVA bisogna stampare almeno due libri (acquisti, vendite) o cinque nel caso di operazioni intracomunitarie (acquisti, vendite, acquisti Cee, vendite Cee e riepilogativo)

6. Le imposte.

6a) Le imposte sulle società (IRES)

Concerne le seguenti società:

- S.p.A., S.r.l., e le SNC che hanno fatto opzione.

L'aliquota è del 33%

Il pagamento dell'IRES: a partire dal 20 di giugno (o dal 20 di luglio con un interesse dello 0,4) anche con rate mensili scadenti il 16 di ogni mese fino al 16 di novembre per un totale di 5-6 rate.

Quando c'è un deficit di bilancio, esso si riporta in avanti ed è compensabile nel limite dei 5 anni successivi.

Il deficit dei primi 3 esercizi è riportabile senza limiti di tempo.

La remunerazione ed i contributi sociali degli amministratori sono deducibili dal reddito imponibile della società senza distinzione tra l'amministratore che detiene la maggioranza delle quote sociali, da quello che non le detiene.

E' bene che successivamente alla costituzione della società (qualora non ne sia stata fatta menzione nello Statuto) il primo atto dell'Assemblea dei Soci sia quello di regolamentare la posizione dell'amministratore.

Se l'amministratore, solo se appartenente ad un Consiglio di Amministrazione, è socio minoritario o paritario (con un massimo quindi del 50% di quote della società), può aderire allo statuto del dipendente e versare i contributi sociali alle stesse condizioni di quest'ultimo.

Se l'amministratore, in caso di assenza di un Consiglio di Amministrazione, è socio maggioritario, è assoggettato ai contributi sociali (malattia e previdenza) come se si trattasse di un imprenditore individuale.

E' prassi corrente in Italia che gli amministratori non vengano remunerati soprattutto quando essi stessi sono maggioritari.

I criteri per determinare la non deducibilità fiscale sono più rigidi per certi costi e corrispondono a delle situazioni di diritto e non a delle situazioni di fatto per esempio: autovettura, telefoni cellulari, alloggio, benefit in natura di qualunque specie

6b) La minimum tax

In Italia esiste una sorta di “minimum tax” per le società non operative. Sono considerate non operative le società che non esercitano alcuna attività commerciale, e per testare se la società non esercita alcuna attività commerciale, bisogna moltiplicare l’attivo con una percentuale che varia tra il 4% per gli immobili e il 15% per le altre immobilizzazioni.

Di regola, il volume d’affari presunto per una società immobiliare di puro godimento è del 3% sul valore dell’attivo.

Questo spiega perché in generale sono colpite da questo meccanismo le società immobiliari di puro godimento anche aventi degli immobili all’estero.

In ogni caso l’imposta pagata all’estero è recuperata sull’imposta pagata sulla base del diritto interno.

6c) L’IRAP

L’Irap è l’equivalente della “taxe professionnelle” svizzera.

La base imponibile corrisponde “grosso modo” all’utile fiscale, più la massa salariale, gli interessi e le spese bancarie.

L’aliquota standard è del 4,25% (ma oggi le regioni hanno la possibilità di modificare questo tasso).

6d) L’imposta sul Valore Aggiunto

L’aliquota è del 20% (ci sono anche aliquote ridotte al 10% e al 4%).

Per le imprese, sia che abbiano un’attività di vendita delle merci sia che abbiano un’attività di prestazione di servizi, l’Iva è dovuta semplicemente a seguito della fatturazione della vendita delle merci o delle prestazioni di servizi, salvo per i professionisti che possono optare per il criterio di cassa.

Concernenti le prestazioni di servizi l’operazione non è imponibile che a partire dal momento dell’incasso.

In tutti i casi, non c’è alcuna dichiarazione IVA mensile o trimestrale da compilare, ma solamente alla fine dell’anno occorre inviare una dichiarazione annuale dei dati statistici ed una dichiarazione riepilogativa (rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 giugno dell’anno seguente).

Il pagamento dell’Iva è il 16 del mese o del trimestre mediante il modello F24;

6e) Domanda di rimborso IVA

La domanda va presentata mediante il rappresentante fiscale a condizione che non ci sia stata un'attività esercitata in Italia.

Se c'è l'esercizio di una tale attività, c'è l'obbligo dell'immatricolazione secondo l'art. 35 Ter del DPR 633/72.

In caso l'Agenzia delle Entrate competente è quella del luogo del domicilio del rappresentante fiscale.

6f) Le altre imposte

Diritto (annuale) d'iscrizione alla camera di commercio (con un minimo di **373,00** euro per le S.r.l.).

Imposta (annuale) per la vidimazione dei libri sociali (**309,87** euro).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (equivalente della taxe foncière): ogni comune ha la sua propria aliquota ma generalmente è del 5% sul valore locativo fondiario così come definito dal catasto dei fabbricati che generalmente è al di sotto della media di mercato.

7 I contributi sociali e le ritenute d'acconto.

I contributi sociali sono dovuti essenzialmente all'INPS il quale ricopre la previdenza di base, gli assegni familiari, l'assistenza sanitaria, l'aiuto economico e il reinserimento per i disoccupati.

Per i commercianti e gli artigiani è prevista una cassa autonoma che ha le stesse finalità dell'INPS.

Anche per i rappresentanti è prevista una cassa autonoma (Enasarco) che ha le stesse finalità di cui sopra; molto rara è la figura del rappresentante dipendente.

Non dimenticate che in Italia esiste il meccanismo delle ritenute alla fonte sui salari; così che ogni volta che un salario è negoziato, questo è negoziato sul netto e non sul lordo (netto quindi delle ritenute fiscali e previdenziali).

La tredicesima mensilità è obbligatoria per tutti i lavoratori; inoltre è prevista una quattordicesima mensilità per la maggior parte dei contratti di lavoro, in più del T.F.R..

Il T.F.R. che costituisce un trattamento di fine rapporto, è da prevedere obbligatoriamente sia in caso di dimissioni del lavoratore che in caso di licenziamento del lavoratore stesso ed è l'equivalente "grosso modo" di una mensilità per anno di lavoro.

In caso di licenziamento del lavoratore, per le imprese che non raggiungono i 15 dipendenti, è prevista una indennità di 2-6 mesi di stipendio se la procedura di conciliazione tra le parti prevista dalla Legge non è stata attivata, procedura che comunque arriva a determinare “grosso modo” lo stesso risultato.

In generale gli aumenti di stipendio sono contrattati dalle associazioni di categoria dei lavoratori e del patronato a livello nazionale (contrattazione collettiva nazionale), a livello locale ed a livello dell'impresa; non esiste un meccanismo come lo Smic francese ma c'è comunque l'obbligo di rispettare il minimo previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale, locale e a livello delle imprese)

Leggi BIAGI

Recentemente (2003) per i lavoratori che esercitano un'attività salariata in un contesto di direzione da parte dell'impresa ma senza essere subordinati interamente all'impresa stessa, è prevista la possibilità di redigere un contratto di lavoro con la più ampia flessibilità in materia di paga oraria, di ferie, di tredicesima e di quattordicesima mensilità, di TFR ecc.

Attualmente i contributi sociali previsti per questo tipo di contratto di lavoro sono particolarmente allettanti: circa il 19% onnicomprensivo della quota a carico del lavoratore e della quota a carico dell'impresa rispetto a circa il 38% (vedi pagina 14 della guida per gli italiani che intendono installarsi in Svizzera) di un contratto di lavoro standard. Il nuovo governo sta esaminando l'ipotesi di alzare questi contributi sociali e di parificarli a quelli degli altri lavoratori dipendenti.

8 Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali. Modalità di pagamento.

Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali è unificato su un solo modello (F24).

Questo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti d'imposta (società di capitali, società di persone, imprese individuali e professionisti) e permette di pagare ogni tipo di imposta e di contributi sociali dovuti; è prevista inoltre la possibilità di compensare automaticamente ogni tipo di credito d'imposta o di contributi sociali fino ad un massimo di **516.456,89** euro senza autorizzazione preliminare da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La scadenza per pagare le imposte e i contributi sociali è unificata su tutto il territorio nazionale e per tutti i soggetti d'imposta al 16° giorno di ogni mese, o al primo giorno lavorativo successivo se la scadenza cade nel fine settimana.

Il pagamento può essere agevolmente effettuato sulla base di tre possibilità:

- Se non disponete di un conto presso una banca italiana potete farlo direttamente alla banca d'Italia con un bonifico transfrontaliero denominato “target” a favore della Banca d'Italia – Tesoreria centrale dello stato riportando nella descrizione del bonifico la causale del versamento.
- Se disponete di un conto presso una banca italiana, addebitando direttamente il modello F24 sul vostro conto.

- Se avete preliminarmente domandato il codice di accesso all' Agenzia delle entrate potrete pagare direttamente presso l'amministrazione finanziaria utilizzando il nuovo sistema "on line" attraverso lo studio che vi assiste o direttamente dall'estero.

9 Il regime fiscale

Il regime fiscale IVA di tutte le società è di diritto mensile indipendentemente dal volume d'affari.

Tuttavia se per la vendita di merce, il loro volume d'affari non supera annualmente i **516.456,89** euro, le società possono optare per il regime trimestrale e in questo caso devono pagare un interesse indeducibile fiscalmente pari all'1% dell'IVA da versare.

Allo stesso modo se per la prestazione di servizi, il loro volume d'affari non supera annualmente i **309.874,13** euro, le società possono optare per il regime trimestrale e in questo caso devono pagare un interesse indeducibile fiscalmente pari all'1% dell'IVA da versare.

Esiste un regime di tipo forfetario per le piccolissime imprese (ditte individuali e professionisti) .

10 La dichiarazione annuale dei redditi

Le formalità per la dichiarazione dei redditi sono state unificate (modello Unico) per tutti i tipi di reddito e per tutti i soggetti d'imposta.

Per le imprese che hanno l'imposta sugli utili (Ires) i loro risultati sono dichiarati sul modello UNICO che raggruppa tutte le diverse formalità dichiarative.

In particolare Voi troverete su questo modello (che generalmente deve essere compilato entro il 20 giugno di ogni anno):

- la dichiarazione annuale dell 'I.V.A.
- la dichiarazione annuale dei redditi.
- la dichiarazione annuale dei dati sociali (770).

11 La trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

La dichiarazione «UNICO» si effettua in Italia in modo quasi obbligatorio in via telematica. Solo i Dottori Commercialisti ed Ragionieri Commercialisti ai quali bisogna aggiungere il CAAF (Centro Autorizzato d'Assistenza Fiscale), sono stati abilitati dalle autorità fiscali e previdenziali a trasmettere la dichiarazione in via telematica, oltre evidentemente al singolo che vuole farlo chiedendo il proprio codice di accesso.

12 Il controllo e l'accertamento fiscale.

Il ruolo del Dottore Commercialista nei confronti del fisco italiano :

La politica italiana di controllo fiscale è basata ormai da diverso tempo su un controllo strumentale delle dichiarazioni inviate in via telematica e confrontate rispetto alle medie di settore che vengono elaborate tenendo conto dell'attività economica esercitata, del luogo geografico e della dimensione dell'impresa (studi di settore); tale politica esclude automaticamente il professionista da un ruolo attivo nella gestione del controllo fiscale soprattutto nei confronti delle piccole imprese .

Gli Studi di Settore si applicano unicamente alle società che non superano un volume d'affari di 5.164.569 Euro.

Difatti il principio del controllo fiscale diretto è minore in Italia e si concentra quasi esclusivamente sulle grandi imprese.

Il principio, l'ampiezza e la frequenza del controllo fiscale è praticamente sconosciuto in Italia almeno per le piccole imprese.

La tendenza è quella di una collaborazione del contribuente rispetto al fisco e di una diminuzione progressiva delle sanzioni (fino ad un completo annullamento delle stesse se l'errore da parte del contribuente non ha generato una riduzione dell'imposta versata).

Tale tendenza è stata completata dall'adozione di un meccanismo di sanzioni minori denominato «ravvedimento operoso» (auto-pentimento e pagamento della sanzione direttamente da parte del contribuente sul modello F24).

Inoltre, ultimamente ogni dieci anni, l'amministrazione fiscale italiana prevede una sorta d'amnistia fiscale generalizzata (denominata Condonò). Con il pagamento di una percentuale sull'imposta, che era stata precedentemente pagata al fisco, sono saldate tutte le pretese di quest'ultimo ed i contribuenti non rischiano più alcun controllo fiscale.

13 Black list (articolo 110 TUIR comma 7, 10 e 11)

Condizioni di merito:

Il Decreto Ministeriale del 23/01/2002 ha redatto la lista dei Paesi e dei tipi di società che non permettono la deducibilità delle spese sostenute.

Concernente la Svizzera, le società in questione sono le società "Holding", "Auxiliaires" e di "Domiciliation", società non soggette alle imposte cantonali e comunali.

La condizione affinché le spese sostenute verso questi tipi di società siano deducibili è: che esse corrispondano ad un interesse economico effettivo; che le operazioni abbiano avuto effettivamente luogo e che le imprese straniere effettuino normalmente un'attività economica effettiva.

In sostanza sull'impresa italiana ricade l'onere della prova di poterlo dimostrare su domanda dell'Amministrazione Finanziaria.

Condizioni di forma:

Il contribuente italiano (esempio: società di capitali) deve compilare il campo F34 del modello UNICO per reintegrare il costo ed il campo F24 dello stesso modello UNICO per poterlo dedurre.

14 Elusione fiscale e Paesi a bassa fiscalità

Un ulteriore obbligo per le società “Holding”, “Auxiliaires” “Domiliation” è previsto in Francia ed in Italia sulla base dell’art. 209-b del CGI e degli art. 167 e 168 del TUIR via l’articolo 9 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e Francia-Svizzera.

Questi diversi articoli colpiscono in particolare le partecipazioni detenute dalle società madri francesi e italiane nelle società di diritto svizzero come quelle sopra menzionate.

Di regola, sono le società che, sulla base della Convenzione OCSE, sono chiamate C.F.C. (Companies Foreign Controlled). In particolare per la Francia, sono le società detenute all’estero con una partecipazione superiore al 25%, mentre in Italia, l’applicazione della norma fa un rinvio all’art. 2359 del codice civile italiano.

Sulla base della numerosa giurisprudenza francese nella materia (per esempio il Tribunale amministrativo di Poitiers del 25/02/1999; Tribunale Amministrativo di Strasburgo del 12/12/1996; Tribunale Amministrativo di Parigi del 21/11/1995), se la condizione di indipendenza, di attività effettiva, ecc. non è constatata, i redditi dichiarati in Svizzera e assoggettati ad un prelievo fiscale ridotto, sono automaticamente ribaltati sui redditi della società madre.

15 Condizione di reciprocità

Le società di capitali:

- S.p.A.: è verificata la condizione di reciprocità salvo in caso di Amministratore Unico;
- S.r.l.: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che uno degli Amministratori sia domiciliato in Italia.

Nota bene: le condizioni di reciprocità stabiliscono per le persone fisiche che, per una residenza secondaria, gli svizzeri non possano acquistare in Italia che una superficie non superiore a 200 m² e che concernente i terreni annessi alla residenza secondaria, questi non possono superare i 1000 m².

Legenda

Agenzia delle Entrate: raggruppa i differenti uffici dell’IVA e delle imposte dirette

IRES: equivalente dell’imposta sugli utili

IRE: equivalente dell’imposta sul reddito

Testo Unico: equivalente della legge sull’IVA e del codice delle obbligazioni

S.P.A.: Società per azioni equivalente alla S.A.

S.r.l.: Società a responsabilità limitata equivalente alla S.a.r.l.

TPE: piccole imprese con ricavi non superiori a 5.164.568,90 euro (art. 55 del Testo Unico)

Codice civile: equivalente del codice civile e del codice delle obbligazioni

Gli indirizzi da consultare

- www.finanze.it
- www.agenziaentrate.it

**REALIZZATO DALLO STUDIO MAURO MICHELINI
MILANO – NIZZA – GINEVRA**

**Mauro MICHELINI
Claire JOUSSEAUME
Miriam RODELLA**

Mauro Michelini si laurea nel 1980 in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna. Nel 1982 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista in Italia. Inizia il suo percorso professionale a Bologna. Attualmente iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1996. Dal 1997 Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano per le operazioni straordinarie. Dal 1998 acquisisce l'equivalenza professionale di Expert-Comptable in Francia iscrivendosi all'Ordre des Experts-Comptables di Marsiglia. Nel 2004 gli viene riconosciuto per equivalenza il Diploma Federale di Esperto Contabile in Svizzera. Nel 2005 presso il Tribunale di Lugano viene inserito nella lista dei Periti in materia finanziaria; presso il Tribunale "de première instance" di Ginevra e presso il Tribunale Cantonale di Losanna viene inserito nella lista degli Esperti.

Specializzato in questioni transfrontaliere franco-svizzero-italiane, svolge la propria attività di consulenza presso i suoi studi di Milano e di Nizza.